

COMUNE DI ORBASSANO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI OPERANTI NEL CAMPO CULTURALE, DELLA STORIA, DELLA SOLIDARIETA', TURISTICO, SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TEMPO LIBERO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

INDICE

Art. 1	- finalità
Art. 2	- criteri
Art. 3	- indirizzi
Art. 4	- tipi di contributi
Art. 5	- patrocinio
Art. 6	- istanza e provvedimento
Art. 7	- manifesti ed inviti
Art. 8	- uso di strutture
Art. 9	- contributi annuali
Art. 10	- contributi speciali
Art. 11	- liquidazione contributi
Art. 12	- erogazione contributi
Art. 13	- contributi straordinari
Art.14	- contributi straordinari a favore di singoli cittadini
Art.15	- vantaggi economici e spese di rappresentanza
Art.16	- responsabile del procedimento amministrativo
Art.17	- albo dei beneficiari di provvidenze
Art.18	- norma transitoria

ART. 1 Finalità

1 – Il Comune di Orbassano, al fine di incentivare l'azione di promozione e diffusione, della storia, della solidarietà, della cultura, dell'attività turistica, dell'attività dilettantistica sportiva e dell'impiego del tempo libero di Associazioni, Istituzioni, Istituzioni scolastiche pubbliche e private, dopolavori, Comitati regolarmente costituiti, Enti religiosi ed organizzazioni socio-scolastiche, Associazioni di categoria, concede alle medesime contributi finanziari, sovvenzioni e vantaggi economici, secondo le norme e **modalità** stabilite dal presente regolamento, in ottemperanza dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e nel limite degli importi specifici stanziati annualmente nel proprio Bilancio.

2 - Le Associazioni di cui al comma 1 **del presente articolo** , per poter accedere a contributi finanziari e vantaggi economici concessi dal Comune devono essere già iscritti all'Albo Comunale **delle Associazioni**. L'iscrizione all'Albo **Comunale delle Associazioni** di cui sopra non è richiesta per le Istituzioni e Organizzazioni scolastiche, per le Istituzioni Organizzazioni religiose e per le Associazioni di categoria o professionali.

ART. 2 Criteri

1 - Gli interventi contributivi di cui al precedente articolo sono assegnati:

- privilegiando comunque le iniziative che, previo assenso dell'Amministrazione comunale, saranno realizzate con il patrocinio o con il diretto coinvolgimento della stessa o facciano parte del programma **sociale**, culturale e sportivo, annuale, dell'Amministrazione comunale;
- tenendo inoltre presente l'utenza destinataria dell'iniziativa, il grado in cui l'attività svolta persegue interessi di carattere generale con particolare riferimento a valori di solidarietà, gli obiettivi che l'Associazione intende perseguire e se la stessa gode anche di altre forme di finanziamento;
- favorendo la continuità di iniziative precedentemente realizzate con successo.

ART. 3 Indirizzi

1 - Al fine di conseguire gli scopi previsti dal presente regolamento, l'Amministrazione comunale di Orbassano assegna contributi, sovvenzioni e vantaggi economici in favore dei soggetti indicati all'art. 1), privilegiando quelli che operano in unione ed in coordinamento fra di loro per:

1. recuperare e prevenire il disagio giovanile, della famiglia e dell'anziano;
2. divulgare la conoscenza della storia del popolo italiano e delle lotte per la democrazia;
3. studiare, rilevare, catalogare e conservare i beni culturali e monumentali cittadini purché di pubblica fruizione;
4. illustrare, divulgare e conoscere il patrimonio naturale, artistico, culturale del territorio di Orbassano;
5. illustrare e raccontare personaggi, fatti, avvenimenti, noti o inediti, riferiti ad epoche della storia comunale e territoriale ;

6. promuovere attività ed iniziative rivolte all'aggiornamento culturale dei giovani su problemi e tematiche di attualità nel campo etico, civico, sociale, economico, pedagogico, **ambientale e della solidarietà**;
7. stampare atti, studi e pubblicazioni varie riguardanti attività, temi e problemi indicati nei numeri precedenti.
8. organizzare formazione di massa, con preferenza nel settore studentesco, nel campo della musica, dello spettacolo di prosa, della informazione e divulgazione del progresso artistico, scientifico e tecnico anche attraverso il mezzo televisivo, radiofonico e **telematico**;
9. incentivare l'associazionismo giovanile a scopo formativo, aggregativo, artistico, musicale e teatrale, cinematografico e audiovisivo;
10. stimolare dibattiti, convegni, tavole rotonde su problematiche rivolte alla conoscenza della previdenza sanitaria, sociale e della produzione artistica e alla loro esposizione e diffusione;
11. sostenere elaborazioni di metodologie e tecniche per la realizzazione di corsi per la formazione di operatori in tutti i settori sociali e culturali;
12. conservare e sostenere le tradizioni delle attività locali di formazione musicale nel settore bandistico e corale
13. sviluppare manifestazioni storiche, culturali, sportive, turistiche, folkloristiche e ricreative di largo interesse popolare a condizione che si svolgano nell'ambito del territorio comunale;
14. incentivare le attività commerciali attraverso attività sociali, culturali o sportive;
15. partecipare a campionati agonistici di interesse nazionale, regionale e locale nelle varie discipline sportive riconosciute dal CONI;
16. sostenere l'organizzazione e svolgimento di corsi, campi scuola, meeting, incontri, dibattiti, sia per la formazione di operatori nel settore (atleti, giudici, arbitri ecc.) sia per la incentivazione e diffusione della pratica sportiva di massa;
17. concorrere alle spese di gestione e conduzione di impiantistica sportiva **di quartiere** per lo svolgimento di attività sportive da parte delle formazioni giovanili.

ART. 4 Tipi di contributi

1 - L'Amministrazione comunale può intervenire per concedere:

- a. patrocinio;
- b. uso gratuito di strutture immobiliari, mobiliari, e/o approntamento di strutture occasionali ed accessorie;
- c. contributi in denaro.

ART. 5 Patrocinio

1 - Il patrocinio è l'espressione del sostegno concesso dal Comune ad iniziative pubbliche o private, per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale,

artistico, sportivo, ricreativo, turistico, **ambientale** ed economico della comunità locale.

Qualora l'iniziativa sia accolta dal Comune, il patrocinio comporta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 689, l'esenzione o la riduzione dell'imposta di pubblicità, per il solo materiale pubblicitario volto a diffonderla. Tale circostanza deve sempre risultare dal provvedimento di concessione.

2 - Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa. La concessione del patrocinio può accompagnarsi alla concessione di vantaggi economici di altro tipo, quali quelli previsti nel presente regolamento, nei casi ed alle condizioni di volta in volta stabilite. La concessione del patrocinio compete al Sindaco o Giunta comunale.

ART. 6 Istanza e provvedimento

1 - I soggetti che intendono ottenere il patrocinio devono presentare, almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, una istanza corredata dal programma operativo con indicazione dei tempi e dei luoghi di realizzazione.

2 - L'ufficio dovrà concludere la istruttoria entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, se completa; qualora la domanda dovesse risultare incompleta, il termine sarà sospeso dal momento dell'invio della richiesta di integrazione e riprenderà a decorrere dalla ricezione della documentazione mancante.

3 - Il provvedimento autorizzativo sarà emanato dal Sindaco entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, salvo quanto stabilito in tema di sospensione del provvedimento di cui al comma precedente.

ART.7 Manifesti ed inviti

1 - La concessione del patrocinio potrà o meno accompagnarsi all'assunzione delle spese relative alla stampa dei soli manifesti pubblicitari e inviti connessi all'iniziativa, oltre, eventualmente, alle spese di spedizione degli stessi, con provvedimento della Giunta Comunale, quando i soggetti richiedenti siano Associazioni di volontariato senza fini di lucro e quel che programmato abbia carattere non commerciale e sia di interesse storico, sociale, culturale, educativo-scolastico, artistico, ricreativo, sportivo per la comunità locale.

ART.8 Uso di strutture

1 - Il Comune, con deliberazione di Giunta comunale, potrà concedere gratuitamente, a soggetti che rientrano nella fattispecie dell'art.2 del presente regolamento, e la cui attività non abbia scopo di lucro e per iniziative aventi finalità non commerciali, l'uso di strutture immobiliari o mobiliari di proprietà del Comune e/o l'approntamento di strutture occasionali ed accessorie (service, fotocopiatrice, fax, ecc.) con onere a carico del Comune.

2 - Le concessioni di cui sopra potranno comportare l'utilizzo del personale comunale, salvo che per la custodia delle attrezzature in locali non Comunali.

ART.9 Contributi annuali

1 - Il Comune può concedere contributi finalizzati allo svolgimento di iniziative a carattere non commerciale, di interesse sociale, culturale, artistico, ricreativo, turistico, sportivo per la comunità locale (limitatamente all'iniziativa per cui si chiede il contributo) nella misura massima del 60% della spesa ritenuta ammissibile, **dedotte le eventuali entrate**, ai soggetti di cui all'Art. 1, purché rientranti nelle formule di cui all'art.2, non aventi fini di lucro.

2 - Le istanze devono pervenire, sottoscritte da legale rappresentante, entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno e corredate da:

A) relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare, specificando:

- a) a quale categoria di persone sono rivolti i programmi e fasce di età delle persone interessate;
- b) il periodo e la durata di svolgimento
- c) quantificazione presunta del numero dei partecipanti

B) piano finanziario delle entrate e delle uscite;

C) dati anagrafici del soggetto abilitato a quietanzare;

D) numero di codice fiscale dell'associazione o ente.

E) dichiarazione di non appartenenza ad articolazioni politiche ai sensi della Legge n. 659/1981.

3 - L'ufficio competente potrà inoltre chiedere ogni altra notizia o documentazione utile ai fini della determinazione dell'intervento comunale.

4 - Entro il 15 settembre di ogni anno dovrà essere pubblicato il manifesto-avviso per l'assegnazione dei contributi per l'anno successivo. L'ufficio dovrà concludere l'istruttoria delle singole istanze entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione, se completa; qualora la stessa dovesse essere incompleta, il termine verrà sospeso dal momento dell'invio della richiesta integrazione e riprenderà a decorrere dalla ricezione della documentazione. Il programma annuale di riparto fra le diverse attività, è predisposto a cura dell'Assessorato al ramo, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, acquisito il parere delle Consulte, ed approvato dalla Giunta Comunale.

Art.10 contributi speciali

1. Il Comune può concedere, nella misura massima del 100% della spesa ritenuta ammissibile, **dedotte le eventuali entrate**, a comitati o associazioni nominati dalla Giunta Comunale, contributi finalizzati allo svolgimento di manifestazioni di specifico interesse comunale, provinciale, regionale o nazionale. Al fine di determinare il contributo, il Presidente del Comitato o dell'Associazione dovrà inoltrare la seguente documentazione:

- relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare;
- piano finanziario delle entrate e delle uscite.

ART. 11 Liquidazione dei contributi

1 - Per quanto concerne la liquidazione del contributo assegnato, l'erogazione potrà avere luogo dopo la presentazione dei segg. documenti:

- a. relazione finale sull'attività svolta e risultati conseguiti;
 - b. consuntivo delle entrate e delle spese tutte munite di regolari giustificativi di spesa **in originale**;
- 2 - Qualora la spesa sostenuta e il conto consuntivo, al netto di eventuali altre entrate, siano inferiori alla somma ammessa a contributo o le pezze giustificative non corrispondano ad una somma di spesa almeno pari a quella assegnata, il contributo da erogare potrà subire riduzioni in proporzione alle spese effettivamente sostenute.
- 3 - La liquidazione è disposta con determinazione del Dirigente.
- 4 - Per quanto concerne l'istruttoria e i termini per la conclusione del procedimento, trova applicazione quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del presente Regolamento

ART.12 Erogazione dei contributi

- 1 - Il contributo in denaro potrà essere erogato **con le seguenti tempistiche**:
- a. per intero prima dello svolgimento della iniziativa;
 - b. per il 50% prima dell'iniziativa e per il 50% a rendicontazione avvenuta;
 - c. a rendicontazione avvenuta.
- 2 - La modalità dell'erogazione verrà riportata nella delibera di Giunta che concede il contributo stesso.
- 3 - Il contributo concesso a titolo di anticipazione dovrà essere comunque accompagnato da apposito rendiconto con le pezze giustificative **in originale**, pena la revoca della concessione del contributo e il recupero coattivo ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639.

ART.13 Contributi straordinari

- 1 - Per partecipazioni e per manifestazioni di particolare e comprovato spessore sociale, culturale e sportivo di carattere comunale regionale, nazionale ed internazionale, potranno essere discrezionalmente concessi contributi straordinari e/o altre provvidenze previste nel presente regolamento contributi straordinari, secondo le modalità indicate all'art. 10.
- 2 - La competenza a decidere sulle richieste straordinarie di contributi è della Giunta Comunale.

ART.14 Contributi straordinari in favore di singoli cittadini

- 1 - Il Comune può concedere contributi straordinari a singoli cittadini **X residenti nel Comune X** meritevoli che siano promotori di iniziative di particolare interesse artistico, storico, sportivo e culturale in genere, quali a titolo di esempio: autori per la pubblicazioni di libri, incisioni discografiche, produzione di documenti radio-televisivi, autori partecipanti a manifestazioni sociali, culturali in genere o artistiche di rilievo, atleti partecipanti a manifestazioni o campionati di grande rilievo sportivo, organizzatori di mostre, convegni, saggi, manifestazioni di pubblico interesse, manifestazioni di interesse sociale e di aggregazione da indire, pubblicare o svolgere nel territorio cittadino o anche al di fuori dell'ambito territoriale.

2 - Gli interessati potranno in ogni periodo dell'anno presentare le loro istanze purché corredate da una relazione illustrativa dell'iniziativa e degli obiettivi che intendono raggiungere, da un piano delle entrate e delle spese, dai dati anagrafici e fiscali del richiedente o del soggetto abilitato a quietanzare. I contributi ammessi non potranno superare il 60% delle spese previste per la realizzazione della iniziativa, al netto di eventuali altre entrate, la cui liquidazione potrà avvenire dopo la presentazione di regolare rendiconto **e degli originali** conforme dei giustificativi di spesa.

3 - Per l'avvio dell'istruttoria e la concessione del contributo vale quanto stabilito dall'art. 6 comma 3 del presente regolamento.

ART.15 Vantaggi economici e spese di rappresentanza

1 - Nell'ambito delle proprie spese di rappresentanza, il Comune potrà concedere a soggetti determinati, a Enti, Organizzazioni e **Associazioni di cui all'art.1 comma 1** per incontri e manifestazioni ufficiali, l'uso di strutture, forme di ospitalità o altri vantaggi economici, a condizione che tali spese rispondano all'obiettivo esigenza del Comune di manifestarsi ed intrattenere rapporti all'esterno, in relazione ai propri fini istituzionali e che comunque rientrino nei limiti di ammissibilità definiti dalla legge per le spese di rappresentanza.

2 - I provvedimenti di assunzione di spesa, di competenza della Giunta Comunale, dovranno essere adeguatamente motivati, in relazione alle circostanze ed ai motivi che hanno indotto a sostenere le spese.

ART.16 Responsabile del procedimento amministrativo

1 - Ai sensi dell'art. 5 della Legge N. 241/1990, il Dirigente dell'unità organizzativa competente è responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento previsto dal procedimento.

2 - L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento dovranno essere comunicati a chiunque ne abbia interesse e ai presentatori delle singole istanze.

ART.17 Albo dei beneficiari di provvidenze

1 - Con delibera di Giunta Comunale verrà istituito, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.1991 n. 412, l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni e benefici di natura economica. La registrazione compete all'ufficio cultura sport e attività per i giovani.

Il registro sarà in visione presso l'ufficio cultura sport e attività per i giovani in orario di ufficio.

ART.18 Norma transitoria

1 - Fino all'anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento il Comune ha facoltà di erogare i contributi in favore di Enti ed Associazioni secondo la normativa stabilita dal regolamento di cui alla Delibera del C.C. n.126 dell' 11.12.92.